

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA EDILMATIC S.P.A.

1. INTRODUZIONE

- 1.1. Le nostre vendite, salvo diversa stipulazione espressamente risultante nella Conferma d'Ordine, sono effettuate alle condizioni generali che seguono.
- 1.2. Ogni Ordine d'Acquisto ricevuto comporta l'adesione senza riserve da parte dell'Acquirente alle presenti condizioni di vendita.

2. DEFINIZIONI

- 2.1. All'interno dei presenti termini e condizioni ("**Condizioni Generali**"), i quali sono allegati e costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Ordine di Acquisto, le seguenti espressioni avranno il seguente significato:
 - a) **Venditore**: si intende la società Edilmatic S.P.A. (P.Iva: 00141890202);
 - b) **Acquirente**: si intende la persona fisica, ditta individuale o giuridica che usufruisce delle prestazioni oggetto del presente contratto;
 - c) **Contratto/ Condizioni Generali**: si intendono tutte le condizioni generali di seguito indicate che disciplinano il rapporto contrattuale tra il Venditore e l'Acquirente;
 - d) **Ordine di Acquisto**: indica l'ordine inoltrato dall'Acquirente al Venditore avente ad oggetto beni del Venditore.
 - e) **Conferma d'Ordine/Ordine**: indica l'Ordine di Acquisto accettato dal Venditore al quale possono essere indicate condizioni aggiuntive e/o integrazioni e disciplinato dalle presenti Condizioni Generali.

3. NORMATIVA CONTRATTUALE

- 3.1. Ogni singolo Ordine sarà accettato dal Venditore ed evaso esclusivamente secondo le **Condizioni Generali** sotto riportate che prevalgono su ogni altra condizione e modifiche o condizioni diverse da quelle sotto riportate avranno validità solo se riconosciute per iscritto su contratto firmato dal legale rappresentante. Dichiarazioni verbali o scritte dai collaboratori del Venditore anche per e-mail non avranno valore legale se non sottoscritte dal legale rappresentante.
- 3.2. Qualora le Parti intendano applicare, alle **Condizioni Generali**, termini o condizioni derogatorie ovvero aggiuntive a quanto ivi stabilito (qui di seguito "**Condizioni Particolari**"), le Parti dovranno includere dette Condizioni Particolari nell'Ordine, ovvero in idoneo documento, facendo esplicito riferimento della loro intenzione di applicare tali Condizioni Particolari in aggiunta o in deroga a quanto stabilito nella **Condizioni Generali**.

4. ORDINI DI ACQUISTO

- 4.1. La trasmissione dell'Ordine di Acquisto impegna l'Acquirente ad accettare le Condizioni Generali.
- 4.2. La trasmissione dell'Ordine di Acquisto vale come proposta d'acquisto irrevocabile per l'Acquirente mentre non è vincolante per il Venditore, il quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di accettarla con invio della Conferma d'Ordine.
- 4.3. Ogni Ordine di acquisto inviato dall'Acquirente al Venditore deve essere compilato in modo chiaro in ogni sua parte e per iscritto con: (a) le identificazioni corrette dei Prodotti ordinati; (b) la quantità dei Prodotti ordinata; (c) le date di consegna richieste e (d) le istruzioni per il ritiro con l'indicazione del vettore che effettuerà la spedizione.
- 4.4. Le caratteristiche ed i dati risultanti su cataloghi, Internet e/o qualsivoglia altra documentazione inerente ai prodotti oggetto della fornitura sono da considerarsi puramente indicativi, aventi esclusive finalità illustrative e non vincolanti per il Venditore.

- 4.5. Eventuali aggiunte o modifiche apportate all'Ordine d'Acquisto, dall'Acquirente, non saranno vincolati per il Venditore stesso, il quale potrà accettarle o rifiutarle, restando in tale ipotesi valido ed efficace la Conferma d'Ordine.
- 4.6. Le caratteristiche ed i dati risultanti su cataloghi, Internet e/o qualsivoglia altra documentazione inerente ai prodotti oggetto della fornitura sono da considerarsi puramente indicativi, aventi esclusive finalità illustrative e non vincolanti per il Venditore
- 5. CONFERMA D'ORDINE**
- 5.1. La fornitura comprende esclusivamente le prestazioni, le merci ed i quantitativi indicati nella Conferma d'Ordine e/o eventuali integrazioni ad essa, debitamente sottoscritta da entrambe le parti per accettazione, salvo quanto indicato al seguente punto 5.3.
- 5.2. Il Venditore si riserva in ogni caso la facoltà di subordinare la Conferma d'Ordine ad eventuali specifiche modalità di pagamento e/o al rilascio di idonea garanzia.
- 5.3. La Conferma d'Ordine inviata all'Acquirente si considererà accettata dallo stesso se non contestata entro le ore 17.00 (orario Italia) del giorno di invio della stessa.
- 5.4. Il testo della Conferma d'Ordine in possesso del Venditore, prevale, in ogni caso, su ogni altro testo difforme eventualmente esibito dall'Acquirente.
- 6. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO**
- 6.1. I prezzi sono da considerarsi quelli indicati nella Conferma d'Ordine e si intendono franco stabilimento di partenza e non comprendono altri oneri se non diversamente specificato, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: bolli, tasse di qualsiasi natura che saranno sempre a carico dell'Acquirente, nonché prestazioni accessorie non espressamente menzionate.
- 6.2. Il pagamento della fornitura deve essere effettuato dall'Acquirente rispettando le modalità ed i termini indicati nella Conferma d'Ordine e/o in fattura.
- 6.3. Resta facoltà del Venditore modificare le condizioni di pagamento relativamente agli Ordini in essere qualora le condizioni dell'Acquirente, anche solo presunte, possano pregiudicare i diritti dello stesso Venditore.
- 6.4. Il saldo del prezzo dovrà avvenire come da condizioni di pagamento pattuite, e comunque entro e non oltre la data di scadenza della fattura.
- 7. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO**
- 7.1. Il ritardato pagamento anche parziale ovvero il mancato pagamento nei termini stabiliti comporterà l'applicazione degli interessi di mora ai sensi del D.lgs 231/2002, se applicabili, oppure degli interessi legali.
- 7.2. Eventuali contestazioni sul bene non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti.
- 7.3. Il mancato o ritardato pagamento delle fatture, autorizza il Venditore, salvo ogni altra azione, a richiedere il pagamento anticipato delle ulteriori forniture ovvero a ritenere sospeso o risolto il contratto, a sospendere o annullare altri contratti in corso, senza che l'Acquirente possa avanzare pretese di compensi o indennizzi o riserve al riguardo. L'Acquirente resta obbligato al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla mancata esecuzione dei contratti.
- 8. TERMINI DI CONSEGNA**
- 8.1. I termini di consegna indicati nella Conferma d'Ordine debbono considerarsi presuntivi e sono sempre indicati senza garanzia del rispetto degli stessi; il loro mancato rispetto non darà quindi diritto alcuno all'Acquirente di

ottenere l'adempimento nei termini pattuiti, la risoluzione, anche parziale, del contratto e/o il risarcimento dei danni salvo che tali conseguenze siano state espressamente previste ed accettate nella Conferma d'Ordine.

- 8.2. Il Venditore si riserva di aggiornare l'Acquirente sullo stato di avanzamento dell'ordine e sulla data di consegna a mezzo mail e/o telefono.
- 8.3. In ogni caso il termine di consegna risulta osservato dal Venditore con la comunicazione della merce pronta alla spedizione.
- 8.4. È patto, comunque, nel caso in cui la consegna non avvenga per cause imputabili all'Acquirente, quest'ultimo sarà, comunque, tenuto al pagamento integrale di quanto convenuto.
- 8.5. Nessun risarcimento di eventuali danni per ritardo nelle consegne potrà essere reclamato dall'Acquirente se questi non prova in modo inequivocabile che il ritardo è imputabile a fatto e/o colpa del Venditore.

9. SPEDIZIONE E CONSEGNA

- 9.1. La consegna della merce avviene Franco Fabbrica (EXW Incoterms 2020) stabilimento del Venditore sito in Pegognaga (MN), oppure presso altri depositi riconducibili al Venditore, salvo, in ogni caso diverso accordo espresso tra le parti indicato nella Conferma d'Ordine.
- 9.2. Salvo patto contrario, l'Acquirente assumerà ogni rischio connesso la fornitura, compreso il rischio di deperimento o smarrimento della merce dal momento della consegna nel luogo convenuto ovvero al Vettore incaricato del trasporto.
- 9.3. Eventuali reclami, riserve, azioni derivanti e/o connesse al trasporto e alle operazioni successive dovranno essere fatte e/o proposte dall'Acquirente esclusivamente nei confronti del Vettore non essendo il Venditore responsabile per quanto avvenuto successivamente alla consegna.
- 9.4. Se l'Acquirente rifiuta l'accettazione di una consegna per motivi non imputabili al Venditore, il Venditore è autorizzato ad esigere il pagamento della merce prodotta e potrà addebitare all'Acquirente le eventuali spese di giacenza in magazzino oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno.

10. GARANZIE

- 10.1. Il Venditore garantisce i prodotti in tutto rispondenti alle caratteristiche ed alle condizioni specificate nella Conferma d'Ordine. Il Venditore non si assume in ogni caso, salvo diverso espresso accordo scritto tra le parti, alcuna responsabilità derivante da utilizzo improprio della merce da parte dell'Acquirente.
- 10.2. Eventuali specifiche tecniche e/o richieste di garanzie avanzate dall'Acquirente non verranno tenute in considerazione se non sottoscritte nella Conferma d'Ordine.
- 10.3. L'Acquirente ha l'obbligo di valutare a priori se i prodotti forniti dal Venditore siano idonei all'uso a cui sono destinati.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 11.1. Il Venditore ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, nel caso di inosservanza, da parte dell'Acquirente, dei termini di pagamento di cui al precedente punto 6, oppure nel caso di mancato rilascio di garanzie richieste nella Conferma d'Ordine, dandone comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC all'Acquirente stesso.
- 11.2. In tali casi il Venditore avrà il diritto di: (i) trattenere quanto già versato a titolo di risarcimento del danno, salvo ulteriore quantificazione; (ii) sospendere ogni evasione di ulteriori ordini o residui d'ordini in corso nonché di (iii) addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni) a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora previsti dall'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002, senza necessità di formale costituzione in mora.

12. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

- 12.1. Fatto salvo quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali per quanto attiene alle esclusioni di responsabilità del Venditore, le parti sin d'ora convengono che, qualora fosse accertata la responsabilità del Venditore, tale responsabilità non potrà essere superiore al prezzo dei prodotti acquistati e per i quali sia sorta contestazione, escludendo comunque ulteriori risarcimenti e/o indennizzi per qualsivoglia titolo e/o ragione in favore dell'Acquirente e/o soggetti terzi ad esso collegato.

13. VIZI E RECLAMI

- 13.1. L'Acquirente ha l'obbligo di verificare i prodotti e comunicare al Venditore eventuali vizi o difetti all'atto di consegna del bene stesso; oltre detto termine eventuali reclami non potranno essere presi in considerazione.
- 13.2. Nel caso di vizi occulti, l'Acquirente dovrà denunciarli per iscritto al Venditore entro 8 giorni dalla loro scoperta, salvo che si tratti di vizi e difetti che potevano essere individuati in forza di un esame diligente al momento della consegna presso l'Acquirente.
- 13.3. Il Venditore non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e non potrà considerarsi responsabile.
- 13.4. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti, dopo l'accertamento del Venditore, fondato, l'obbligo del Venditore è limitato alla sola sostituzione della merce riconosciuta non conforme nello stesso luogo di consegna originario della fornitura, previa restituzione della stessa. Resta escluso qualsiasi diritto dell'Acquirente di richiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno ed il rimborso delle spese sostenute.
- 13.5. In ogni caso reclami e/o contestazioni non danno diritto all'Acquirente di sospendere il pagamento della fattura relativa alla merce contestata.
- 13.6. La mancata restituzione da parte dell'Acquirente della merce non conforme e sostituita dal Venditore comporterà l'addebito della fattura.

14. FORZA MAGGIORE

- 14.1. Per "Forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento e/o circostanza che preclude ovvero impedisce ad una parte l'adempimento di una o più delle obbligazioni contrattuali previste nel Contratto se ed in quanto la Parte interessata dimostri che (i) l'impedimento è al di fuori della propria sfera di controllo, (ii) tale evento non poteva essere previsto ragionevolmente al momento della stipula del contratto e (iii) gli effetti non potevano essere ragionevolmente evitati o superati dalla parte che invoca la presente clausola.
- 14.2. Salvo prova contraria, si presume che i seguenti eventi e/o circostanze che interessino una parte configurino un evento di Forza Maggiore che esuli dal controllo della Parte medesima, impedendole il regolare adempimento:
- a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, ampia mobilitazione militare;
 - b) guerra civile, sommossa, insurrezione, atti di terrorismo, rivoluzione e ribellione;
 - c) restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni
 - d) atti legittimi o illegittimi di autorità, atti nel rispetto di leggi o di provvedimenti governativi (compresi a titolo esemplificativo provvedimenti amministrativi, regolamenti nazionali e regionali), sequestri e nazionalizzazione;
 - e) epidemia (dichiarata o meno), calamità naturali, eventi naturali estremi;
 - f) incendio, esplosione, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informatici e/o dell'energia;
 - g) perturbazioni generali del lavoro (quali a titolo esemplificativo boicottaggio, sciopero e serrata), occupazione di fabbriche e locali
- 14.3. La Parte interessata è tenuta a informare senza indugio l'altra parte dell'evento

- 14.4.** La Parte che invochi la presente Clausola non sarà responsabile del mancato adempimento di tali obblighi per tutta la durata dell'Evento di Forza Maggiore né di tutte le conseguenze provocate o risultanti da tale Evento di Forza Maggiore
- 14.5.** La Parte la cui esecuzione del Contratto viene pregiudicata dovrà, non appena possibile, dare comunicazione all'altra Parte del verificarsi di tale circostanza unitamente ad una previsione circa la ripresa dell'esecuzione (previsione che verrà di volta in volta aggiornata) e la Parte che provvederà a tale comunicazione sarà giustificata per la mancata o tardiva esecuzione del Contratto, a seconda dei casi, fino a quando tale circostanza non cessi di trovare applicazione.
- 14.6.** Qualora l'evento di Forza maggiore abbia una durata tale da privare sostanzialmente le Parti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del Contratto, ciascuna Parte avrà diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un termine ragionevole. Salvo patto contrario, le Parti convengono espressamente che il contratto potrà essere risolto laddove la durata dell'evento di Forza Maggiore superi i 120 giorni
- 15. ATTI DI TOLLERANZA**
- 15.1.** In nessun caso l'eventuale mancato esercizio di qualsiasi diritto da parte del Venditore - ovvero la mancata pretesa dell'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel presente Contratto o nel codice civile – potrà costituire rinuncia al diritto di chiedere l'esatto adempimento, dovendosi qualificare tale contegno omissivo come mero atto di tolleranza.
- 16. TUTELA DEI DATI PERSONALI**
- 16.1.** I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dei contraenti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.
- 17. MODIFICA E CESSIONE DEL CONTRATTO**
- 17.1.** Le Qualsiasi modifica e/o deroga alle presenti Condizioni Generali, dovrà risultare per iscritto e debitamente sottoscritta per accettazione.
- 17.2.** Il Venditore si riserva la facoltà di cedere a Terzi i diritti derivanti dal Contratto senza necessità di alcuna preventiva comunicazione all'Acquirente.
- 18. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE**
- 18.1.** Il contratto è regolato dalla legge italiana e la lingua Italiana prevale.
- 18.2.** Per qualsiasi controversia derivante dalla stipulazione, interpretazione, applicazione ed esecuzione del rapporto contrattuale è competente in via esclusiva il Foro di Mantova quanto il rapporto si considera concluso in Italia.
- 19. COMUNICAZIONI**
- 19.1.** Ogni comunicazione collegata e/o connessa al presente contratto sarà valida ed efficace nei confronti dell'altra parte ove effettuata per iscritto – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o a mezzo PEC.
- 20. VARIE**
- 20.1.** Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto, con effetto dalla sua decorrenza, annulla e sostituisce ogni accordo o contratto intervenuto precedentemente o in corso fra le parti.
- 20.2.** L'eventuale nullità di una o più clausole del presente accordo, non importa la nullità dell'intero contratto; le Parti si impegnano a sostituire le clausole nulle con clausole ammissibili e idonee al raggiungimento dello scopo voluto nel Contratto stesso.

- 20.3.** Ciascun diritto o rimedio esperibile dal Venditore in base alle presenti Condizioni e/o all'Ordine di Acquisto non pregiudicherà gli altri rimedi legali esperibili dal venditore previsti o meno dalle presenti Condizioni e/o dall'Ordine di Acquisto.
- 20.4.** Per tutto quanto non espressamente regolamentato nel Contratto, le Parti rinviando espressamente alle regole generali in materia di contratti del Codice civile, alle vigenti leggi speciali.
- 20.5.** Tutti i riferimenti normativi citati nel Contratto sono da intendersi aggiornati ad ogni eventuale successiva modifica e/o integrazione.
- 20.6.** Il fatto che una Parte non faccia valere nei confronti dell'altra dei diritti stabiliti dal presente contratto o dalla legge, non comporta rinuncia a tali diritti, nei limiti dei termini di prescrizione.
- 20.7.** Gli allegati costituiscono parte integrante del contratto.

Pegognaga, 22/12/2022